



# AMATORI RUGBY OLEGGIO

N° affiliazione F.I.R. 536731



## MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER GENITORI DI MINIRUGBISTI

*"Il pallone è ovale, se fosse stato tondo avrebbero dovuto pagarci molto di più."  
- Justin Marshall (mediano New Zealand)*

**AVANZARE**

**PRESSARE**



**SOSTENERE**

**CONTINUARE**



# AMATORI RUGBY OLEGGIO

N° affiliazione F.I.R. 536731



*Innanzitutto.....Benvenuti nella nostra famiglia!!!*

*Adesso so che quando si avanza uniti ci sono possibilità di successo.*

*Adesso so che se non andrò in meta io, ci andrà un mio compagno.*

*Adesso so che cosa vuol dire rispettare un avversario che è a terra.*

*Adesso so che potrò cadere e perdere il pallone, ma un compagno sarà pronto a raccogliermo*

*Adesso so che bisogna avere sempre qualcosa da portare avanti.*

*Adesso so che si può anche perdere, ma non ci si deve mai arrendere.*

*Adesso so che per ottenere qualcosa bisogna essere determinati.*

*Adesso so che correre non vuol dire scappare, ma andare incontro al futuro.*

*Adesso so che affrontare la vita sarà un gioco da ragazzi e che, se la vita è un gioco, il rugby è una gran bella maniera di viverla!*

*Mirko Petternella (giornalista)*



# AMATORI RUGBY OLEGGIO

N° affiliazione F.I.R. 536731



## IL PATTO EDUCATIVO

### IL BAMBINO HA:

*Diritto di divertirsi e di giocare.*

*Diritto di beneficiare di un ambiente sano.*

*Diritto di essere trattato con dignità.*

*Diritto di essere accompagnato e allenato da persone competenti e seguire allenamenti adatti alle proprie possibilità.*

*Diritto di misurarsi con giovani con le stesse opportunità di successo.*

*Diritto di partecipare a competizioni adatte.*

*Diritto di praticare il proprio sport nella massima sicurezza.*

*Diritto di disporre del sufficiente tempo di riposo.*

*Diritto di non essere un campione:*

*Non dissipare il sogno di diventarlo, ma non trattarlo come se già lo fosse.*

*(Carta dei diritti del bambino nello sport - Ginevra - 1988)*

**PER OTTENERE QUESTO.....**



# AMATORI RUGBY OLEGGIO

N° affiliazione F.I.R. 536731



## **La Società si impegna:**

- a tenere in tutti gli ambiti pubblici un comportamento educato;
- creare un clima di serenità e di cooperazione;
- fornire spiegazioni dettagliate sulle decisioni prese;
- organizzare occasioni di incontro per raccogliere critiche, suggerimenti e proposte;

## **La famiglia si impegna a:**

- prendere visione del patto educativo della Società e rispettarlo;
- accompagnare puntualmente i propri figli ad allenamenti e partite e consegnarli agli allenatori ed accompagnatori, senza interferire nelle decisioni tecniche (anche dall'esterno del campo);
- trasmettere ai figli il valore del rispetto dei compagni, degli adulti, dell'arbitro e degli avversari;
- partecipare alle attività della società e all'organizzazione dei concentramenti, ognuno nei limiti delle proprie disponibilità e capacità;
- partecipare alle riunioni e alle attività proposte dalla società;
- instaurare un dialogo costruttivo con gli allenatori, rispettandone ruolo e decisioni;
- limitare la presenza negli spogliatoi; anche il cambiarsi e farsi la doccia da soli aiuta ad accrescere l'autonomia del bambino;

## **Gli educatori si impegnano a :**

- usare un linguaggio e assumere comportamenti idonei al ruolo educativo fondamentale che ricoprono;
- presentarsi al campo di gioco in anticipo rispetto agli atleti in modo da garantire sempre la presenza di un adulto;
- rispettare le persone, le regole, gli impegni, le strutture, gli orari;
- ascoltare con attenzione i bisogni dei giocatori pretendendo rispetto e disciplina;
- mantenere una correttezza di comportamento in tutte le occasioni in modo da fornire un esempio sempre positivo ai ragazzi;
- accogliere e riconsegnare i bambini ai genitori, aiutato dall'accompagnatore;
- trasmettere ai giocatori il valore del rispetto dei compagni, degli adulti, dell'arbitro e degli avversari;



# AMATORI RUGBY OLEGGIO

N° affiliazione F.I.R. 536731



## **Gli accompagnatori si impegnano a:**

- usare un linguaggio e assumere comportamenti idonei al ruolo educativo che ricoprono;
- presentarsi al campo di gioco per le partite in anticipo rispetto agli atleti in modo da garantire sempre la presenza di un adulto;
- rispettare le persone, le regole, gli impegni, le strutture, gli orari;
- aiutare l'allenatore nell'organizzare le attività di supporto, comunicazioni con famiglie ed atleti, telefonate, partecipazione ai tornei;
- aiutare l'allenatore nel controllo di tutto ciò che avviene negli spogliatoi ed in campo;

## **Il minirugbista s'impegna a:**

- usare un linguaggio appropriato e mantenere in tutte le occasioni un comportamento educato e rispettoso nei confronti di compagni, allenatori, arbitri, avversari, spettatori;
- presentarsi al campo di gioco con la massima puntualità sia per allenamenti che partite, con tutto il materiale necessario all'attività sportiva;
- rispettare le persone, le regole, gli impegni, le strutture, gli orari;
- in caso di problemi legati all'attività sportiva avere sempre un rapporto sincero e diretto con gli educatori;
- aiutare i compagni in difficoltà, in una squadra il problema di uno è il problema di tutti;

*Chi si allena, suda, sbanfa, mangia e beve con te, non potrà mai lasciarti solo*



# AMATORI RUGBY OLEGGIO

N° affiliazione F.I.R. 536731





# AMATORI RUGBY OLEGGIO

N° affiliazione F.I.R. 536731



## COSA OCCORRE PER INIZIARE

Per praticare lo sport del mini rugby non è necessaria una particolare attrezzatura né un particolare abbigliamento: bastano una maglia, un calzoncino, un paio di calze e scarpini con i tacchetti. Detto così e visto da lontano il rugbista è abbigliato come un calciatore. Vedremo poi alcune delle essenziali differenze, ma in prima approssimazione, care mamme e papà, quel che serve è questo. Quindi rilassatevi.

I bambini del mini rugby devono fare due cose: la prima è correre con la palla in mano verso la meta. La seconda è bloccare l'avversario, non con fermi inviti verbali ma acchiappandolo con una presa; nel linguaggio tecnico questa presa si chiama "placcaggio", una sorta di abbraccio portato alle gambe dell'avversario.

Di norma però i bambini si acchiappano per la maglia e per i calzoncini, che alla lunga patiranno questi maltrattamenti. Inoltre, l'esito di questi placcaggi è un ruzzolone sull'erba (dove c'è) o sulla terra. La terra, quando è intrisa d'acqua prende il nome di fango, e il fango non si sposa con le felpe da 100 € del vostro stilista preferito (quelle tenetele per le feste di compleanno).

## Materiale fornito dalla società

- Tuta di rappresentanza
- T-shirt di rappresentanza
- Borsa-zaino
- Paradenti
- Pantaloncini per le partite (dati al bambino a fine stagione)
- Calzettoni per le partite (dati al bambino a fine stagione)

Durante i concentramenti verrà fornita la maglia da gioco che resterà di proprietà della società.

## Scarpe

Vanno benissimo quelle da calcio, tacchetti rigorosamente in gomma. Ne cambierete diverse paia, il piede cresce e le scarpe sono sottoposte allo stress delle intemperie e delle "docce" (**prima di rientrare nello spogliatoio le scarpe vanno ben pulite**). Quali vanno meglio? Sarà il piede di vostro figlio a stabilirlo. Spetta ai tecnici valutare se e quando (es. campi asciutti e molto induriti) sia il caso di allenarsi con scarpe da jogging. Sui colori delle scarpe tacciamo invece, de gustibus...



# AMATORI RUGBY OLEGGIO

N° affiliazione F.I.R. 536731



## **Maglia termica**

Se ci si allena e si giocano le partite con la pioggia, figuriamoci con il freddo. Una maglia termica a contatto con la pelle aiuta a trattenere il calore evitando vestizioni a cipolla con troppi indumenti. Le maglie termiche sono in materiale elastico e traspirante, di taglio attillato al corpo per agevolare i movimenti.

## **Scaldamuscoli**

Hanno la stessa funzione della maglia termica e tengono caldo il muscolo sartorio, il quadricipite del femore etc etc, insomma i muscoli della coscia. In commercio ne esistono di vari tipi, in materiale sintetico elasticizzato e traspirante. In alternativa anche una vecchia tuta aderente tagliata sopra il ginocchio può essere utile (non si butta nulla). No a completi alla superpippo.

## **Paradenti**

Equipaggiamento di sicurezza, OBBLIGATORIO.

## **Caschetto**

Equipaggiamento di sicurezza (per la sicurezza di mamme papa e nonni soprattutto), non obbligatorio.

## **Antipioggia**

A rugby si gioca con ogni condizione meteorologica. Non è per una normale pioggia che si rinviando le partite e nemmeno gli allenamenti. In borsa quindi mettete sempre un antipioggia, senza cappuccio. Appena “i cuccioli” si accorgeranno che tuffarsi nel fango senza essere sgridati – anzi, talvolta è il premio di fine allenamento – è un piacere come pochi, comprenderete ancora meglio l'utilità degli indumenti di recupero e dell'antipioggia.

## **Guanti**

Sono guanti a mezze dita e con profili in gomma, le falangi sono scoperte per consentire il contatto dei polpastrelli sul pallone, in modo da sfruttare al meglio il suo grip nella tenuta e nel passaggio. Sono essenziali per un Under 6 come una pipa per una gran dama: i bambini





# AMATORI RUGBY OLEGGIO

N° affiliazione F.I.R. 536731



più piccoli il pallone non lo passano per definizione e lo perdono lo stesso, diciamo che i guanti scaldano un po' le mani, finché non si bagnano. Fanno figo. Sconsigliati.

## **Corpetto paracolpi**

Corpetto con imbottitura, attutisce i colpi. Non indispensabile

## **Accappatoio e ciabatte doccia**

Indispensabili... evitate che vengano a fare la doccia a casa; è nello spogliatoio che i bambini conquistano le prime autonomie e sviluppano le relazioni amicali con i loro compagni, vincono le timidezze.

Non entrate nello spogliatoio se non è necessario (in qualche caso particolare e solo se richiesto dagli educatori). Nello spogliatoio saranno sempre presenti 2 allenatori per evitare episodi di “nonnismo”. I due allenatori NON vestiranno i vostri figli ma controlleranno la situazione e daranno i tempi (gli spogliati non sono una SPA).

## **Borraccia**

Procurarsi una borraccia (con acqua) per gli allenamenti.

## **Altri gadget**

Collanine, braccialetti e orecchini non sono consentiti, il regolamento impone di non usare qualsiasi cosa che possa fare male nel contatto: anche i bottoni della maglia possono procurare lesioni e devono perciò essere in gomma Non sono ammessi vestiri con cerniere e le sciarpe.

## **Cappellino**

Con la pratica del rugby i bambini acquisiscono anche gli anticorpi (la scienza sta studiando le interazioni ma non è riuscita ad comprendere i meccanismi) in ogni caso non sfidiamo la fortuna, a fine allenamento, dopo una bella doccia calda prima di uscire dagli spogliatoi “invitate” i vostri figli ad indossare un bel cappellino che copra le orecchie.



# AMATORI RUGBY OLEGGIO

N° affiliazione F.I.R. 536731



## Per stagione 2015-2016

Orari allenamenti (Oratorio San Giovanni – Oleggio)

Ritrovo ore 17.30

Martedì e Giovedì dalle 17.45 alle 18.45 (U6, U8)

Martedì e Giovedì dalle 17.45 alle 19.00 (U10, U12, U14)

Ricordiamo ai genitori e agli accompagnatori che gli educatori saranno in campo dalle 17.30 alle 19.00/19.30 per accogliere i vostri bambini e riconsegnarvi all'uscita degli spogliatoi dopo la doccia; I genitori, prima e dopo l'orario degli allenamenti, sono pregati di vigilare i propri figli evitando che entrino in campo senza un allenatore.

Spogliatoi

U6 – U8 maschile spogliatoio n°2 (entrando lato caldaia in fondo).

U10 – U12 - U14 maschile spogliatoio n°1 (entrando lato caldaia – 1° spogliatoio).

U6 – U8 - U10 – U12 - U14 femminile spogliatoio arbitri.



# AMATORI RUGBY OLEGGIO

N° affiliazione F.I.R. 536731



## Per Info

Gaetano Buonocore: 0039 328 9722301

Luca Lavazza: 0039 347 5866307

## Siti internet ufficiali

Sito Società: [www.rugbyoleggio.it](http://www.rugbyoleggio.it)

Sito Comitato Regionale Piemonte: [www.rugbypiemonte.it](http://www.rugbypiemonte.it)

Sito Federazione Italiana Rugby (FIR): [www.federugby.it](http://www.federugby.it)

## La Medicina dello Sport

### SEDE DI NOVARA

Viale Roma, 7 - 28100 Novara

TELEFONO: 0321 374340

FAX: 0321 374341

email: [medsportiva.nov@asl.novara.it](mailto:medsportiva.nov@asl.novara.it)

### SEDE DI BORGOMANERO

2° piano Viale Zoppis, 6 28021 Borgomanero

Visite e prenotazioni: 0322 848372 (tel./fax)

Presso le sedi di Medicina dello Sport dell'ASL NO il rilascio delle certificazioni di idoneità sportiva agonistica è gratuito: per i minori dall'età minima dell'agonismo, che varia a secondo dello sport, fino al compimento dei 18 anni e per gli atleti diversamente abili



# AMATORI RUGBY OLEGGIO

N° affiliazione F.I.R. 536731



## BUROCRAZIA

Per formalizzare l'iscrizione bisognerà consegnare:

1. Domanda di iscrizione per la stagione 2015-2016.
2. Modelli FIR (12 e 3) adeguatamente compilati in tutte le loro parti.
3. Liberatoria per l' utilizzo delle immagini.
4. Fotocopia fronte retro della Carta di Identità del bambino/a o di altro documento di riconoscimento in corso di validità + fotocopia codice fiscale.  
**N.B.** i due lati della carta di identità e il codice fiscale dovranno essere fotocopiati nella stessa facciata di un foglio A4 avendo cura di lasciare uno spazio in calce per l' autenticazione;
5. Certificato di idoneità all' attività sportiva in corso di validità

Sino al giorno precedente il compimento del 12° anno di età

Certificato medico di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico o Certificato di idoneità medico sportiva non agonistica (meglio).

A partire dal giorno del compimento del 12° anno di età

Certificato di idoneità fisico-sportiva all'attività agonistica - sport praticato - Rugby.

All'interno delle Strutture Pubbliche e se minorenni la visita è gratuita; è necessario ritirare l'apposito foglio disponibile in Società.

Si informano le famiglie che senza aver presentato il certificato medico appropriato per l'età del ragazzo, lo stesso non può prendere parte né all'allenamento né alle partite.

6. Presa visione assicurazione standard FIR.



# AMATORI RUGBY OLEGGIO

N° affiliazione F.I.R. 536731



Richiesta di iscrizione all' A.S.D. Amatori Rugby Oleggio, stagione 2015/2016

Il/la sottoscritt\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Luogo di Nascita \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ Nr \_\_\_\_\_

Tel fisso \_\_\_\_\_

Cell di entrambi  
genitori \_\_\_\_\_

email di entrambi i genitori  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**chiede l' iscrizione del figlio/a**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

alle attività sportive all' A.S.D. amatori Rugby Oleggio per la stagione 2015/2016 con l'impegno di farlo partecipare assiduamente agli allenamenti e alle attività sportive proposte dalla Società e di pagare con puntualità la quota di iscrizione (200€)

SEGUE



# AMATORI RUGBY OLEGGIO

N° affiliazione F.I.R. 536731



il genitore si impegna inoltre a :

- consegnare il certificato medico di idoneità per attività sportiva (non agonistica per atleti fino al compimento del 12mo anno di età, agonistica per gli altri) in corso di validità.(Si ricorda che in assenza di tale certificazione gli atleti non potranno essere ammessi agli allenamenti e alle competizioni.)
- consegnare la copia conforme (e ben leggibile) di un documento di identità valido (carta di identità, passaporto, certificato anagrafico) e del codice fiscale
- compilare la domanda di iscrizione FIR (Mod. 12 Mod.3) per la stagione 2015-2016
- sottoscrivere e riconsegnare controfirmata per accettazione l'assicurazione FIR
- sottoscrivere e riconsegnare la liberatoria per la pubblicazione, a stampa o sul web, di immagini e/o filmati in cui compaia il suddetto minore, nell'ambito della promozione e pubblicizzazione dell'attività della A.S.D Amatori Rugby Oleggio.
- sottoscrivere pienamente il Patto educativo e i contenuti del manuale consegnato dalla società
- Impegnarsi ad informare tempestivamente la società sulle condizioni di salute del figlio (malattie trasmissibili, allergie, epilessie etc. etc.)

Oleggio, li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

### FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

#### MODULO DI CONSENSO INFORMATIVO

Il/La Sottoscritto/a tesserato/a

\_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Federazione di appartenenza F.I.R. Tessera federale n° \_\_\_\_\_

Atleta in R.T.P.

firmando il presente documento, riconosce di aver letto, compreso ed accettato integralmente le normative **statuali sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, le disposizioni emanate** da WADA, C.O.N.I. e Federazione sportiva nazionale in materia, nonché l'informativa ed i relativi allegati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini della "partecipazione" all'attività sportiva

#### *dichiara*

- di autorizzare espressamente il trattamento dei dati personali e sensibili forniti ai fini della "partecipazione" all'attività sportiva **che la effettiva partecipazione alla stessa è subordinata al conseguimento della idoneità alla pratica sportiva, ai sensi della normativa vigente sulla tutela sanitaria e sulla lotta al doping.**
- di autorizzare espressamente la F.I.R. al trattamento dei miei dati sensibili anche per la finalità antidoping, ivi inclusa la sola comunicazione prevista dalle leggi ai soggetti competenti così come indicato sempre nella citata informativa fornitami.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma di chi esercita  
la Potestà sul minore





# AMATORI RUGBY OLEGGIO

N° affiliazione F.I.R. 536731



LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE E USO DELLE PROPRIE IMMAGINI FOTOGRAFIE O VIDEO  
PER SOGGETTI MINORENNI

Io sottoscritto/a

\_\_\_\_\_

(nome e cognome del genitore)

Abitante in via \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

In qualità di genitore di \_\_\_\_\_

(nome e cognome del minore)

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

## Autorizza

L'Amatori Rugby Oleggio ASD affinché il minore di cui sopra venga ritratto in foto e/o video in occasione di allenamenti, concentramenti, gare, tornei, manifestazioni e quant'altro si svolga sotto l'egida o/e con la partecipazione dell'Amatori Rugby Oleggio e ne autorizzo la pubblicazione al solo fine di documentare e promuovere l'attività sportiva e sociale della società.

Ne vieto, altresì, l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Ho ricevuto dall'Amatori Rugby Oleggio e letto l'informativa sulla privacy allegata al presente modulo di consenso.

Oleggio, li \_\_\_\_\_

In fede



# AMATORI RUGBY OLEGGIO

N° affiliazione F.I.R. 536731



## INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- a) I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente al solo fine di documentare e promuovere l'attività sportiva e sociale della società;
- b) Il conferimento dei dati è facoltativo;
- c) il mancato consenso impedisce l'uso delle immagini da parte dell' Amatori Rugby Oleggio;
- d) i dati personali saranno comunicati esclusivamente ai soci del dell' Amatori Rugby Oleggio e alla segreteria amministrativa e saranno usati e diffusi solo nell'ambito dell' Amatori Rugby Oleggio per le finalità espressamente indicate;
- e) l'interessato ha i diritti di cui all'articolo 7 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI;
- f) il titolare del trattamento è la società Amatori Rugby Oleggio ASD

### Art. 7 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**SOCIETÀ SPORTIVA** .....

Sede Sociale (indirizzo): Via ..... tel. .... fax .....

FEDERAZIONE/ENTE PROMOZ. SPORT .....

**CHIEDE**  
**Visita medica per idoneità sportiva**

**AGONISTICA**

**NON AGONISTICA**

**DELLO SPORT** .....

**Per l'Atleta**

Cognome ..... Nome .....

nato a ..... il .....

residente a ..... Via/Piazza .....

Data .....

Firma del Presidente

.....

Timbro Società

---

Il sottoscritto ..... padre-madre-tutore del minore ..... dà il consenso alla pratica della specifica disciplina sportiva e all'effettuazione degli accertamenti sanitari di legge.

Firma .....

In caso di impossibilità da parte di ambedue i genitori ad accompagnare il figlio alla visita, gli stessi possono delegare un familiare maggiorenne che li sostituisca, al fine di rendere un'accurata anamnesi familiare e personale.

Il sottoscritto ..... delega .....(relazione di parentela) ..... ad accompagnare il proprio figlio alla visita medica.

Firma e documento delegante .....Firma e documento delegato .....

---

**Esprimo ai sensi del DEC/LGS 196/03, il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, per le finalità connesse alla richiesta di idoneità alla pratica sportiva secondo le modalità di cui alla specifica normativa in materia. Presto il consenso affinché il medico sportivo possa comunicare direttamente al mio medico di famiglia informazioni sul mio stato di salute.**

Firma del dichiarante o (per i minori) dell'esercente la patria potestà .....



**A.S.L. NO**

Azienda Sanitaria Locale  
di Novara  
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara  
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519  
[www.asl.novara.it](http://www.asl.novara.it)

La Società Sportiva denominata \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

affiliata a

- ⇒ FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE
- ⇒ ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI
- ⇒ ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI ASSOCIATE

nella persona del suo Dirigente Sig. \_\_\_\_\_

domiciliato a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ Attesta che il/la sotto elencat\_\_ atleta pratica,

quale dilettante in maniera agonistica la disciplina sportiva del \_\_\_\_\_

e pertanto chiede che venga sottopost\_\_ per l'anno \_\_\_\_\_

agli accertamenti previsti dal D.M. 18/02/82 per il giudizio di idoneità sportiva

all'attività dilettantistica:

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Documento di riconoscimento \_\_\_\_\_

Prima affiliazione  Rinnovo : ultima visita .....

**Il sottoscritto rappresentante della suddetta società sportiva, con piena responsabilità e ad ogni effetto penale e civile, dichiara che le notizie anagrafiche e le condizioni di diritto alla prestazione medico-sportiva ai sensi della vigente normativa del sopraelencato atleta rispondono a verità.**

Data \_\_\_\_\_

Firma e timbro della Società



[www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)

Azienda Sanitaria Locale ASL NO  
S.C. SISP Funzione di Medicina dello Sport  
Responsabile Dr Aniello Esposito  
Tel 0321/374340 fax 0321/374341  
[medsportiva.nov@asl.novara.it](mailto:medsportiva.nov@asl.novara.it)

**ELENCO CENTRI E MEDICI DELLO SPORT PRIVATI  
AUTORIZZATI DALL'ASL NO**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>TELEFONO</b>
CENTRO DE RUVO SRL MEDICINA DELLO SPORT	VIA MONTEROSA, 30 - 28040 PARUZZARO	0322 230265
CENTRO MEDICO SANTA MONICA	VIA MONTE PASUBIO, 32 - 28041 ARONA	0322 243369
CLINICA S.GAUDENZIO	VIA BOTTINI, 3 - 28100 NOVARA	0321 3831
CRONO MED srl	CORSO CAVOUR, 70 - 28040 DORMELLETO	0322 498024
MODI CENTER SAS	VIA NOVARA, 96 - 28069 TRECATE	321 76733
STUDIO MEDICO TEOREMA SRL	VIA TORINO, 30 - 28060 CUREGGIO	322 836740
DOTT. DE REGIBUS GIAN LUCA	VIA VITT. DI BOLOGNA, 2/A - 28100 NOVARA	0321 696353
DOTT. MIGLIORINI SERGIO	VIA ITALIA, 42 - 28062 CAMERI	0321 517042
DOTT. SSA VALENZA STEFANIA	VIA MONTE S. MICHELE, 7 - 28100 NOVARA	333/3009396
DOTT. VANNICOLA ALESSANDRO	VIA TADINI, 17 - 28100 NOVARA	0321 456735
DOTT.VELLATA DAVIDE	VIA VOLTA, 5 - 28066 GALLIATE (NO)	0321.861152
DOTT. VIGANO' MAURIZIO	VIA CAVOUR, 12-8F - 28053 CASTELLETO TICINO	347.4694985
DOTT. VIOLA MAURIZIO CORTE DEGLI SPEZIALI N.14	C. SO CAVALLOTTI, 11 - 28100 NOVARA	348.3816178





Fondata nel 1828  
Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia)  
Reg. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA  
01500000010  
R.E.A. Torino N. 9806  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a  
norma dell'articolo 65 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966

## CONDIZIONI GENERALI

### ART.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente (o dell'Assicurato) relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

### ART. 2 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

### ART. 3 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

Si da atto che il Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre polizze stipulate con altre Compagnie di Assicurazione per i medesimi rischi e sono esonerati dal darne avviso agli altri Assicurati in deroga all'art. 1910 del Codice Civile. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione per i casi di morte, invalidità permanente e indennità per ricovero.

### ART. 4 - ESONERO DALLA DENUNCIA DI INFERMITÀ

Il Contraente è esonerato dal denunciare malattie, mutilazioni, difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvenire. Gli Assicurati sono pertanto inclusi in garanzia indipendentemente dalle loro condizioni fisiche e di salute.

**E' tuttavia espressamente confermato che la liquidazione di eventuali infortuni avverrà secondo i "criteri di indennizzabilità" stabiliti all'art. 19.**

**E' parimenti confermato il disposto dell'art. 17 "Persone non assicurabili - Limiti di età".**

### ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è successa la polizza oppure alla Sede di Reale Mutua.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Reale Mutua al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

### ART. 6 - FACOLTÀ DI RECESSO DOPO OGNI DENUNCIA DI INFORTUNIO

Dopo ogni denuncia di infortunio e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Reale Mutua ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso Reale Mutua rimborserà il premio relativo al periodo compreso fra il giorno della cessazione della garanzia e il termine del periodo di assicurazione in corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell'infortunio o qualunque altro atto di Reale Mutua non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso regolamentata nel presente articolo.

### ART. 7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### ART. 8 - PERIODO DI ASSICURAZIONE

La scadenza contrattuale è fissata alla data del 30/06/2011. L'assicurazione non si rinnoverà automaticamente.



Fondata nel 1828  
Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia)  
Reg. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA  
01500000010  
R.E.A. Torino N. 9806  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a  
norma dell'articolo 65 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966

### ART. 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

### ART. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il Mondo intero.

## CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

### ART. 12 - SOGGETTI ASSICURATI

La presente polizza è stipulata tra la **F.I.R. Federazione Italiana Rugby** (Contraente) e la **Società Reale Mutua di Assicurazioni** (Reale Mutua) a favore di tutti i tesserati alla Federazione stessa.

Il titolo che costituisce diritto, senza distinzione di attività praticata rientrante comunque negli scopi della Federazione Italiana Rugby di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, alle garanzie assicurative è la tessera nominativa e numerata.

Le tessere verranno rilasciate a cura della F.I.R. e dei suoi organi periferici (Comitati regionali), da questa specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia della generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento al data-base del Contraente tenuto obbligatoriamente per legge, che il Contraente medesimo è tenuto, in qualsiasi momento, ad esibire a semplice richiesta della Reale Mutua o di un suo incaricato.

**In ogni caso, con la denuncia del sinistro l'Assicurato è tenuto a produrre alla Reale Mutua il numero della tessera di iscrizione alla F.I.R. da cui risulti che il tesseramento:**

- è avvenuto in data anteriore a quella in cui si è verificato il sinistro;

- risulta regolarmente in vigore al momento del sinistro medesimo.

La mancanza di questa documentazione – o l'insussistenza di valida iscrizione alla F.I.R. al momento

del sinistro – comportano per l'Assicurato decadenza dal diritto all'indennizzo.

Tuttavia la validità del tesseramento, con naturale scadenza al 30 giugno di ogni stagione sportiva, viene prorogata al 31 agosto del medesimo anno. Gli infortuni eventualmente denunciati nel periodo di proroga del tesseramento saranno accolti al beneficio assicurativo a condizione che il tesseramento dell'infortunato venga rinnovato per la successiva stagione sportiva.

### ART. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza è operante esclusivamente per gli infortuni occorsi agli Assicurati durante lo svolgimento di:

- partite di rugby organizzate o svolte sotto l'egida della F.I.R.;

- allenamenti alla pratica del rugby svolti collegialmente dalla squadra di appartenenza

dell'Assicurato sotto la direzione dei tecnici della squadra;

- trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attività oggetto dell'assicurazione, esclusi gli incidenti verificatisi in

conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.

Per i trasferimenti aerei vedasi inoltre il successivo art. 14 "Rischi di volo".

**I casi e le somme assicurate per gli infortuni di cui al presente alinea si intendono fissate in:**

**Morte € 40.000,00**

**Invaldità Permanente € 40.000,00**



Si intende inoltre espressamente confermata la franchigia del 10% (di cui al successivo art. 15 B primo capoverso) dal primo euro di somma assicurata; pertanto Reale Mutua non paga alcun indennizzo se il grado di invalidità derivato dall'infortunio (X) è pari o inferiore alla franchigia di 10 punti percentuale (fr), mentre liquida un indennizzo proporzionale al residuo grado di invalidità (X-fr) se il grado di invalidità derivato dall'infortunio è maggiore.

Resta inteso che se l'invalidità accertata è maggiore del 20%, l'indennizzo è liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma di € 40.000 assicurata per invalidità permanente totale, senza alcuna franchigia.

In presenza di invalidità superiore al 50% della totale l'indennizzo è liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma di € 40.000 assicurata per invalidità permanente totale, senza alcuna franchigia.

Se l'invalidità accertata è maggiore del 75%, viene integralmente corrisposto il capitale di € 40.000.

#### ART. 14 - RISCHI ASSICURATI

##### RISCHI A TERRA

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato, anche se derivanti da:

- 1 imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- 2 atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- 3 atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Inoltre l'assicurazione comprende:

- 4 gli infortuni sofferti in stato di maleore o incoscienza;
- 5 l'assisia non dipendente da malattie;
- 6 l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento di sostanze;
- 7 l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la foigorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
- 8 le conseguenze (con esclusione delle malattie di cui insetti sono portatori necessari) obiettivamente constatabili di morsi o punture di animali.

##### RISCHI DI VOLO

L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante l'uso, soltanto in qualità di passeggero, di aeromobili; sono comunque esclusi i voli su altri mezzi di locomozione aerea (deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili), nonché su aeromobili eserciti da Aero Clubs e da Società o Aziende di Lavoro Aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri.

L'assicurazione vale anche per gli atti di pirateria, sabotaggio, dirottamento, purché non conseguenti a guerra (anche non dichiarata) o insurrezioni, fatto salvo quanto previsto al punto successivo ("Rischio Guerra"). L'assicurazione vale per casi e somme uguali a quelli assicurati con la presente polizza e per i rischi da essa previsti. In caso di incidente aereo che colpisca più Assicurati, la somma dei capitali garantiti per questa specifica garanzia, sia con questa polizza sia con altre polizze stipulate dallo stesso Contraente con Reale Mutua, non potrà superare, per tutti gli indennizzi, l'importo di € 5.000.000. Qualora i capitali complessivamente garantiti eccedano l'importo sopra indicato, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con imputazione proporzionale sui singoli contratti, salvo il diritto del Contraente al rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione; a tal fine si dà atto che il premio relativo alla presente estensione di garanzia è pari al 2% del totale premio imponibile infortuni.

##### RISCHIO GUERRA

L'assicurazione vale per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace.

#### RIENTRO IN PATRIA

L'assicurazione comprende anche le spese sostenute dall'Assicurato che abbia subito, all'estero, un infortunio indennizzabile a termini di polizza, in conseguenza del quale -secondo giudizio medico- sia necessario un rientro in Patria con autambulanza o altro mezzo idoneo alla circostanza. Tali spese sono rimborsate, purché comprovate da documentazione di spesa fiscalmente regolare, con il limite di € 200,00 per anno e per persona.

#### ART. 15 - CASI ASSICURATI

##### A - MORTE

Se l'Assicurato muore entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, Reale Mutua liquida la somma assicurata ai beneficiari.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Reale Mutua corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia maggiore.

Qualora a seguito dell'infortunio la salma dell'Assicurato non venga ritrovata, Reale Mutua liquida ai beneficiari il capitale garantito non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Se, dopo che Reale Mutua ha pagato l'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo, quest'ultima avrà diritto - entro 15 giorni dalla richiesta - alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata. L'Assicurato avrà così diritto all'indennizzo derivante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.

#### BENEFICIO SPECIALE IN CASO DI MORTE DEL TESSERATO GENITORE

Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.

#### B - INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Il grado di invalidità è accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri indicati nelle tabelle INAIL (allegato n.1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124) riportate nella tabella n. 1 a pag. 12.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori indicati nella tabella 1 di pag. 12, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella 1 di pag. 12, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri della tabella, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

#### Liquidazione dell'indennizzo

E' prevista una franchigia del 10% dal primo euro di somma assicurata fino a € 50.000,00 e del 15% oltre tale somma e fino a € 80.000,00; pertanto Reale Mutua corrisponde l'indennizzo applicando il percentuale di invalidità accertata -diminuita delle franchigie di cui sopra e di seguito ulteriormente specificate- alle componenti di capitale nelle quali si intende suddivisa la somma assicurata per il caso Invalidità Permanente:

- > per la prima componente pari a € 50.000, la franchigia è fissata nella misura 10%;



- per la seconda componente, pari all'eccedenza oltre € 50.000, la franchigia è fissata nella misura del 15%.

Resta inteso che :

- se l'invalidità accertata è maggiore del 20%, l'indennizzo è liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma di € 80.000 assicurata per invalidità permanente totale, senza alcuna franchigia;
  - se l'invalidità accertata è maggiore del 50% l'indennizzo è liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata ad una somma assicurata per invalidità permanente totale di € 120.000, senza alcuna franchigia;
  - se l'invalidità accertata è maggiore del 75%, viene integralmente corrisposto il capitale di € 120.000.
- Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa.
- Tuttavia, se l'fortunato muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite - prima che l'indennizzo sia stato pagato, Reale Mutua liquida ai beneficiari l'importo già concordato, ovvero offerto, ovvero - se oggettivamente determinabile - offribile all'Assicurato, in base alle condizioni di polizza.

#### Anticipo indennizzo per Invalidità Permanente Grave

Qualora, se non sono sorte contestazioni sull'operatività della garanzia, trascorsi 3 mesi dall'avvenuta guarigione stabilita da certificato medico, sia prevedibile che all'Assicurato residui un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%, - entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta - verrà corrisposto all'fortunato un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro.

#### C - DIARIA PER RICOVERO

In caso di ricovero reso necessario dall'fortunio, Reale Mutua corrisponde la diaria assicurata per ogni pernottamento in istituto di cura, fino al massimo di 180 pernottamenti per ogni fortunio.

#### D - ESTENSIONE SPECIALE - PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO

Limitatamente all'Assicurato che sia allievo di Scuola Elementare, Media Inferiore o Media Superiore, Reale Mutua corrisponde un indennizzo forfetario di € 2.000 in caso di evento previsto nella presente polizza che, a motivo dell'entità delle lesioni, comporti l'assenza dalle lezioni -comprovata da idonea documentazione medica e scolastica - per un periodo di almeno 45 giorni, che a giudizio del Consiglio di Classe, determini la perdita dell'anno scolastico.

#### ART. 16 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti da:

- A guida o uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei e di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. 14 ("Rischi di Volò");
  - B guerra ed insurrezioni in genere, salvo quanto previsto all'art. 14 ("Rischio Guerra"); movimenti teillurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe e uragani;
  - C stato di ubriachezza; uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni e/o psicofarmaci;
  - D operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
  - E trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
  - F atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.
- Sono comunque esclusi l'infarto e le ernie traumatiche.

#### ART. 17 - PERSONE NON ASSICURABILI - LIMITI DI ETÀ

Non sono mai assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate; o dalle seguenti infermità mentali; sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni (le persone che raggiungono tale età in corso di contratto sono assicurate fino alla successiva scadenza annuale del premio).

L'eventuale incasso del premio dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste non costituisce deroga; il premio medesimo verrà restituito da Reale Mutua.

#### ART. 18 - LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO

In caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati con la presente polizza, l'esborso a carico di Reale Mutua non potrà superare complessivamente € 5.000.000, intendendosi proporzionalmente ridotto l'indennizzo per ciascun Assicurato qualora le somme liquidabili a termini di polizza eccedano detto importo.

#### ART. 19 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Reale Mutua corrisponde l'indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'fortunio che siano indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'fortunio medesimo.

- Pertanto:
- non sono indennizzabili le lesioni dipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'fortunio, in quanto conseguenze indirette di esso;
  - se al momento dell'fortunio l'Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'fortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti suddette;
  - con particolare riferimento alla garanzia Invalidità Permanente, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, le percentuali della Tabella 1 di pag.12 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

#### ART. 20 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La denuncia deve contenere la descrizione dell'fortunio, l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato; essa deve essere corredata dal certificato medico contenente la diagnosi (ancorché presunta).

La denuncia del sinistro dovrà essere inviata, con avviso scritto a cura dell'Assicurato, alla Sede dell'A.I.R. - Associazione Italiana Rugbyisti - Via Verdi n. 9 - 67100 L'Aquila - entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data dell'evento e/o dal momento in cui l'Assicurato e/o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile.

La denuncia - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - deve essere accompagnata dal numero della tessera di iscrizione alla F.I.R. da cui risulti che il tesseramento :

- è avvenuto in data anteriore a quella in cui si è verificato il sinistro;
  - risulta regolarmente in vigore al momento del sinistro medesimo.
- Tuttavia la validità del tesseramento, con naturale scadenza al 30 giugno di ogni stagione sportiva, viene prorogata al 31 agosto del medesimo anno. Gli infortuni eventualmente denunciati nel periodo di proroga del tesseramento saranno accolti al beneficio assicurativo a condizione che il tesseramento dell'fortunato venga rinnovato per la successiva stagione sportiva.
- Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.
- Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.
- L'accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia.
- L'Assicurato deve consentire alla visita dei medici di Reale Mutua ed a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

In caso di morte dell'Assicurato, i beneficiari devono presentare :

- documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero;
- certificato di morte;
- stato di famiglia relativo all'Assicurato;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- qualora tra i beneficiari vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri Reale Mutua circa il rimpiego della quota spettante al minorenne;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro, nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

**Per la corresponsione della Diaria per Ricovero occorre produrre la cartella clinica dell'istituto di cura nel quale è avvenuto il ricovero.**

#### **ART. 21 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO**

Ricevuta la necessaria documentazione, Reale Mutua, determinato l'indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento.

L'indennizzo verrà corrisposto in Italia e in euro.

#### **ART. 22 - CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI**

**In caso di divergenze sull'indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi, si potrà procedere, su accordo delle Parti, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, mediante arbitro di un Collegio Medico. I due primi componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.**

Il Collegio Medico risiede nel comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino al domicilio dell'Assicurato, ma in ogni caso in Italia. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo, sempreché non vi siano divergenze sull'indennizzabilità del sinistro.

#### **ART. 23 - RINUNCIA ALLA RIVALSA**

L'Assicuratore rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

#### **ART. 24 - PREMIO**

##### **REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio per ciascun periodo è quello risultante dal conteggio riportato nella Sezione Premi.

Alla scadenza del 30.06.2010 si procederà a regolazione del premio incassato in via anticipata, mettendo a confronto il numero degli assicurati al 30.06.2009 con quello risultante al 30.06.2010.

Analogamente si procederà alla scadenza del 30.06.2011, mettendo a confronto il numero degli assicurati al 30.06.2010 con quello risultante al 30.06.2011.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

E' onere del Contraente fornire a Reale Mutua i dati necessari per la regolazione del premio; a Reale Mutua è data facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate da Reale Mutua di eseguire gli accertamenti.

##### **PREMIO MINIMO**

Il premio a carico del Contraente non potrà in ogni caso essere inferiore all'importo che, per ciascun periodo assicurativo, è indicato come "Premio Complessivo (lordo)" sul prospetto di conteggio del premio riportato nella Sezione Premi.

#### **FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

**Il Presidente**  
**Dott. Giancarlo Dondi**



#### **SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**

**L'Agente Procuratore**  
**Dott. Mario Minella**

**Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione :** Facoltà di recesso dopo ogni denuncia di infortunio (art. 6); Invalidità Permanente (art. 15 lett. B); Persone non assicurabili - Limiti di età (art. 17); Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni (art. 22).

#### **FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

**Il Presidente**  
**Dott. Giancarlo Dondi**



• Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione in posizione favorevole	45
• Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non rende possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80
• Perdita di una coscia in un qualsiasi altro punto	70
• Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65
• Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55
• Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50
• Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30
• Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16
• Perdita totale del solo alluce	7
• Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il	3
• Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35
• Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20
• Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11

In aggiunta a quanto previsto dall'allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale; la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun indennizzo. Infine è inteso che, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro varranno per il sinistro e viceversa.

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**  
Il Presidente  
**Dott. Giancarlo Dondi**



**SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI**  
L'Agente Procuratore  
**Dott. Mario Minella**